

Supervisione del personale dei servizi sociali: l'esenzione IVA ex articolo 14, comma 10, legge n. 537/1993 non spetta in via automatica; occorre che l'attività affidata a terzi sia concretamente qualificata e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell'ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

L'interpello riguarda un ente pubblico che, nell'ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all'appaltatore possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione

del personale.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l'esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell'esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell'ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall'altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all'attività del personale pubblico: occorre che l'oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all'esecuzione di un corso di formazione.